

**APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN TRIESTE
CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI – CIG 45423891FC**

ARTICOLO 1

Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di vigilanza degli stabili sede degli uffici del Consiglio regionale in Trieste.
2. Il servizio dovrà essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni previste dal presente capitolato, dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) e dal relativo Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940) nonché da quelle emanate dai competenti organi in materia.

ARTICOLO 2

Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è stabilita in anni 3 (tre), a decorrere dal 1° febbraio 2013, con possibilità di negoziazione per un ulteriore periodo massimo di anni 2 (due) ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006.
2. Al fine di evitare l'interruzione del servizio, l'appaltatore, alla scadenza contrattuale e comunque fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario, dovrà garantire la prosecuzione del servizio alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

ARTICOLO 3

Corrispettivi e pagamenti

1. Il corrispettivo per il triennio 1° febbraio 2013 – 31 gennaio 2016 sarà pari ai tre quinti dell'importo di aggiudicazione definitiva.

2. Il corrispettivo per l'eventuale biennio 1° febbraio 2016 – 31 gennaio 2018 sarà pari ai due quinti dell'importo di aggiudicazione definitiva; qualora la negoziazione avesse ad oggetto un periodo inferiore ai due anni, tale corrispettivo sarà ridotto in misura proporzionale.
3. Gli oneri relativi alla sicurezza per rischi da interferenza per il quinquennio 1° febbraio 2013 – 31 gennaio 2018 si quantificano in Euro 910,00 (novecentodieci), come da documento unico di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.) allegato sub A) al presente capitolato.
4. Per il servizio di piantonamento prestato in via straordinaria ai sensi dell'articolo 5, punto 2, del presente capitolato, sarà corrisposto l'importo orario unitario indicato nell'offerta economica.
5. I pagamenti saranno effettuati a seguito del ricevimento di regolari fatture, da emettere con cadenza mensile in relazione al servizio prestato nel mese precedente.
6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del DPR 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento e l'importo totale delle ritenute operate sarà svincolato in sede di liquidazione finale.
7. In caso di aggiudicazione a favore di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, la fatturazione dovrà essere effettuata da ciascun operatore raggruppato/consorziato con riferimento alla propria quota parte di esecuzione del servizio.

ARTICOLO 4

Tipologie del servizio e modalità di svolgimento

1. Il servizio di vigilanza degli stabili sede degli uffici consiliari sarà espletato

presso gli edifici indicati all'articolo 5, punto 1, del presente capitolato.

2. Per ciascuno degli edifici di cui al punto precedente, l'aggiudicatario dovrà fornire le tipologie di servizio descritte alle seguenti lettere A), B), C) e D), con gli orari e le cadenze previste all'articolo 5, punto 1, del presente capitolato.

A) Piantonamento

Il servizio di piantonamento consiste nell'attività di vigilanza fissa, comprensiva dei seguenti adempimenti:

Accoglienza visitatori

- accogliere i visitatori accertandone l'identità e il motivo della visita;
- effettuare il previsto controllo con le apposite apparecchiature metal-detector fornite dal Consiglio regionale;
- provvedere al rilascio di apposito tesserino numerato e alla presa in consegna e custodia del documento d'identità dei visitatori;
- fornire tutte le indicazioni necessarie ai visitatori per gli spostamenti all'interno degli edifici;
- fornire notizie, indicazioni e chiarimenti a chi ne faccia richiesta, previo eventuale accertamento dell'identità;
- impedire che entrino negli edifici accattoni, venditori ambulanti, persone estranee che intendano effettuare attività di promozione, offerta e divulgazione di beni o servizi presso il personale regionale e chiunque altro si rifiuti di fornire le proprie generalità;

Controllo accesso sedi

- provvedere all'apertura e alla chiusura dei cancelli, delle sbarre interne e di ogni altro dispositivo per l'accesso alle sedi consiliari, al fine di consentire il passaggio di dipendenti regionali e di personale di ditte esterne in transito

con carrelli o materiali d'ingombro (previa verifica dell'autorizzazione all'accesso);

- organizzare le aree di sosta degli autoveicoli, ove esistenti, secondo quanto stabilito dal Consiglio regionale e vietare la sosta a personale o visitatori non autorizzati;

Custodia di cose

- conservare e custodire eventuali oggetti o documenti ricevuti in consegna;

Gestione emergenze e osservanza normativa in materia di sicurezza

- comunicare al Consiglio regionale, con apposito rapporto di servizio, ogni eventuale disfunzione o irregolarità rilevata durante il proprio turno;
- segnalare tempestivamente ai servizi pubblici di emergenza (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri etc.) ogni situazione anomala; a tal fine, il personale dovrà acquisire conoscenza sull'utilizzazione degli impianti di sicurezza (videosorveglianza, sistemi di allarme, telefoni) installati presso le portinerie delle sedi consiliari e dei dispositivi di emergenza relativi ad acqua, gas, elettricità ecc.
- cooperare con il personale regionale addetto alla sicurezza per l'attuazione del piano di emergenza predisposto dall'Amministrazione regionale per ogni singolo immobile, mantenendo comportamenti che non pregiudichino in alcun modo la sicurezza dell'ambiente in cui si opera; a tal fine, il personale dovrà partecipare alle attività di formazione ed informazione promosse dal Nucleo Operativo della Sicurezza, dal quale dipende la gestione generale del piano di emergenza;

Esposizione bandiere

- provvedere all'esposizione e al ritiro delle bandiere, qualora tale servizio si

renda necessario al di fuori dell'orario di lavoro del personale del Consiglio regionale;

Ispezione locali

- procedere, al termine dell'orario di apertura degli uffici e previa chiusura del portone d'ingresso e d'ogni altro accesso, all'ispezione di tutti i locali, verificando che non vi si trovino persone, che le luci e le apparecchiature elettriche siano spente e che le porte esterne e le finestre degli uffici lasciati liberi dai dipendenti regionali siano perfettamente chiuse.

B) Ronda esterna

Il servizio consiste nell'effettuazione di ispezioni esterne delle sedi consiliari con controllo del perimetro degli edifici e della corretta chiusura di tutti gli ingressi.

Il personale assegnato al servizio di ronda esterna dovrà comunicare con apposito rapporto, da trasmettere al Consiglio regionale entro le ore 10 del giorno lavorativo successivo all'accaduto, ogni fatto accertato ed ogni intervento effettuato durante il servizio di ronda esterna nonché ogni avvenimento o circostanza anomala rilevata.

In caso di necessità, il personale dovrà intervenire con la massima urgenza e, se opportuno, dovrà fornire immediata segnalazione ai servizi pubblici di emergenza (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri etc.).

L'avvenuta effettuazione delle ispezioni esterne sarà comprovata mediante l'apposizione di adesivi su tutti gli ingressi degli edifici ispezionati.

Il servizio dovrà essere svolto, di norma, nella fascia oraria compresa tra le ore 24 e le ore 3.

C) Ronda interna

Il servizio di ronda interna consiste nell'ispezione di tutti i locali degli stabili

sede di uffici consiliari.

Il personale addetto dovrà verificare che non siano presenti persone all'interno dei locali e accertare la chiusura di porte, finestre, sbarre e cancelli o altri accessi nonché il corretto funzionamento degli impianti e dei sistemi d'allarme e di antintrusione. Il personale sarà altresì tenuto a comunicare con apposito rapporto, da trasmettere al Consiglio regionale entro le ore 10 del giorno lavorativo successivo all'accaduto, ogni fatto accertato ed ogni intervento effettuato durante il servizio di ronda interna, ogni avvenimento o circostanza che non rientri nel normale andamento dell'attività e che dia luogo a incertezze, dubbi o sospetti, nonché tutti gli inconvenienti tecnici che si fossero verificati, ivi comprese le segnalazioni pervenute attraverso sistemi di rilevazione informatica presenti nelle portinerie. In tali casi, il personale dovrà provvedere immediatamente all'attivazione delle procedure d'intervento, secondo le modalità predisposte per ogni singolo impianto.

In caso di necessità, il personale dovrà intervenire con la massima urgenza e, se opportuno, dovrà fornire immediata segnalazione ai servizi pubblici di emergenza (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri etc.).

La rilevazione delle ispezioni sarà effettuata tramite apposite apparecchiature, da installare presso le sedi consiliari lungo il percorso di ronda interna, a cura e spese dell'appaltatore, che provvederà a trasmettere al Consiglio regionale i relativi tabulati.

Il servizio dovrà essere svolto, di norma, nella fascia oraria compresa tra le ore 11 e le ore 17 delle giornate festive e prefestive.

D) Pronto intervento su teleallarme

Il servizio consiste nell'attività di pronto intervento ed ispezione dell'immobile a

seguito di attivazione dell'allarme collegato alla centrale operativa.

Il personale addetto al servizio di pronto intervento dovrà recarsi sul luogo con la massima urgenza, munito delle chiavi di accesso, e, laddove ritenuto necessario, fornire immediata segnalazione ai servizi pubblici di emergenza (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri etc.), agevolandone l'accesso all'immobile.

Il personale sarà altresì tenuto a comunicare con apposito rapporto, da trasmettere al Consiglio regionale entro le ore 10 del giorno lavorativo successivo all'accaduto, ogni fatto accertato ed ogni intervento effettuato durante il servizio di pronto intervento.

Qualsiasi disfunzione del sistema d'allarme dovrà essere comunicata al Consiglio regionale, con apposito rapporto da trasmettere entro le ore 10 del giorno lavorativo successivo.

ARTICOLO 5

Sedi e orari di svolgimento del servizio

1. Il servizio di vigilanza sarà prestato presso le seguenti sedi, con gli orari e per le tipologie come di seguito indicato:

- **immobile di piazza Oberdan 6/via Giustiniano**

- a) **piantonamento:**

- **entrata piazza Oberdan 6:**

- 2 guardie dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) 7.15 - 21.00

- 2 guardie sabato (festivo escluso) 7.45 - 14.00

- **entrata via Giustiniano:**

- 1 guardia dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) 7.15 - 21.00

- b) **ronda esterna:**

- **entrata piazza Oberdan 6:**

1 visita tra le ore 24 e le ore 3

1 visita (esclusi sabato e festivi) per disattivazione teleallarme alle ore
5.30

- **entrata via Giustiniano (parcheggi inclusi):**

1 visita tra le ore 24 e le ore 3

c) ronda interna:

1 ispezione solo domenica e festivi tra le ore 11 e le ore 17

d) pronto intervento su teleallarme

• **immobile di piazza Oberdan 5**

a) piantonamento entrata piazza Oberdan 5:

1 guardia dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) 7.15 – 21.00

1 guardia dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) 9.00 – 15.00

b) ronda esterna entrate piazza Oberdan 5 e via Beccaria:

1 visita tra le ore 24 e le ore 3

c) ronda interna:

1 ispezione solo sabato, domenica e festivi tra le ore 11 e le ore 17

• **immobile di via Coroneo 8**

a) piantonamento:

1 guardia dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) 7.15 – 20.00

b) ronda esterna:

1 visita tra le ore 24 e le ore 3

c) ronda interna:

1 ispezione solo sabato, domenica e festivi tra le ore 11 e le ore 17

2. Il servizio di piantonamento dovrà essere garantito, anche al di fuori degli

orari indicati al punto 1 del presente articolo, in concomitanza con l'apertura delle sedi consiliari oltre il normale orario di lavoro per esigenze istituzionali e di servizio.

3. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà, in fase di esecuzione del contratto, di apportare modifiche a quanto elencato al punto 1 del presente articolo, qualora, per sopravvenute esigenze, si verifichi la necessità di estendere il servizio a nuovi immobili, ridurre, ampliare, sospendere temporaneamente o definitivamente il servizio o modificare la tipologia o il numero dei servizi sugli immobili in elenco. In tali casi, il corrispettivo sarà aumentato o diminuito in proporzione all'entità della variazione intervenuta, sulla base degli importi unitari indicati nell'offerta economica.

ARTICOLO 6

Disposizioni per il personale

1. Prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore dovrà comunicare al Consiglio regionale i dati relativi alla persona designata quale proprio referente, incaricato di seguire tutti gli aspetti tecnico-organizzativi ed amministrativi connessi al contratto, nonché di un suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

2. Prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore dovrà altresì fornire al Consiglio regionale l'elenco del personale che svolgerà il servizio di piantonamento, precisando la sede di assegnazione.

3. Ogni variazione relativa al referente e al personale addetto al servizio di piantonamento dovrà essere tempestivamente comunicata al Consiglio regionale.

4. Il personale assegnato al servizio di piantonamento dovrà mantenere un

atteggiamento dignitoso, serio e cortese con tutti.

5. Il Consiglio regionale si riserva di esprimere il proprio gradimento relativamente al personale addetto al servizio di piantonamento.

6. Il personale addetto ai servizi di cui all'articolo 4, punto 2, dovrà:

- essere in possesso della qualifica di "guardia particolare giurata" ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 773/1931;
- essere in possesso di attestato relativo alle procedure di primo soccorso e antincendio;
- essere a conoscenza delle norme basilari in materia di trattamento dei dati personali e di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- indossare idonea divisa;
- essere munito di cartellino con foto di riconoscimento, dal quale risultino gli estremi personali e quelli dell'impresa.

7. Il personale addetto al servizio di piantonamento dovrà inoltre dimostrare attitudine al front office e avere conoscenze di informatica tali da consentire l'utilizzo della strumentazione a disposizione per l'espletamento del servizio.

ARTICOLO 7

Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale e responsabilità

1. Nei confronti del proprio personale, l'appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla vigente normativa in materia di trattamento giuridico, retributivo e contributivo nonché di igiene, sicurezza e assicurazione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'appaltatore dovrà altresì garantire, a proprie cura e spese, l'adeguata formazione del proprio personale in relazione al corretto svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

3. Il Consiglio regionale è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni subiti dal personale impiegato dall'appaltatore o provocati dal personale medesimo a terzi, in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

ARTICOLO 8

Altri obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. Per tutta la durata del contratto, l'appaltatore dovrà garantire l'attivazione di una centrale operativa unica presidiata 24 ore su 24 per la gestione dei collegamenti, degli allarmi e del servizio di pronto intervento.

2. All'appaltatore saranno consegnate le chiavi di tutti gli immobili oggetto del servizio di vigilanza, che dovranno essere custodite con la massima cura. In caso di furto o smarrimento delle stesse dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione delle serrature con altre di pari qualità.

3. L'appaltatore dovrà essere in grado di fornire, tramite la tenuta di appositi registri, i seguenti dati:

- orario inizio e termine ronde (interne e esterne) o intervento;
- orari di piantonamento, incluse eventuali prestazioni straordinarie;
- nominativi personale impiegato;
- rapporti trasmessi al Consiglio regionale.

4. L'appaltatore dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso in relazione all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, utilizzandoli esclusivamente per scopi strettamente connessi all'esecuzione del servizio medesimo e adottando misure di sicurezza e modalità di trattamento idonee a non comprometterne in alcun modo il carattere di riservatezza e a non arrecare altrimenti danno.

5. L'appaltatore sarà responsabile per ogni eventuale danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

6. In relazione alla responsabilità di cui al precedente punto 5, l'appaltatore dovrà mantenere operante per tutta la durata contrattuale una polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, con massimale unico non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), ferma restando la piena responsabilità per eventuali maggiori danni eccedenti la somma assicurata.

ARTICOLO 9 **Garanzia definitiva**

1. A copertura del corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore dovrà costituire garanzia definitiva, a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Consiglio.

2. La garanzia fideiussoria dovrà essere valida ed efficace per tutta la durata contrattuale e il Consiglio ne disporrà lo svincolo dopo la scadenza del contratto o l'effettiva cessazione del servizio, dopo aver accertato il puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

3. Il Consiglio potrà, in qualunque momento, richiedere l'escussione della garanzia per il recupero dei crediti derivanti a proprio favore da inadempimento

degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 10

Inadempimenti e penali

1. Nel caso in cui il servizio sia svolto in modo non conforme agli obblighi contrattuali, il Consiglio regionale provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata a.r., invitando l'appaltatore ad ovviare alle negligenze e agli inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto in conformità agli obblighi contrattuali e a presentare entro breve termine le proprie controdeduzioni.
2. Fatti salvi gli inadempimenti dovuti a causa di forza maggiore, il Consiglio regionale, valutate le controdeduzioni e giustificazioni dell'appaltatore, si riserva di applicare una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato al Consiglio stesso, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno ulteriore. La penale sarà trattenuta in sede di liquidazione del corrispettivo.

ARTICOLO 11

Subappalto, cessione del contratto e dei crediti derivanti dal contratto

1. Il subappalto è consentito in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto e alle condizioni previste all'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto

all'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.

3. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è consentita alle condizioni previste all'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 12

Risoluzione del contratto

1. Il contratto sarà risolto automaticamente in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di ordine generale per poter contrarre con la Pubblica amministrazione.

2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti contrattuali, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 13

Esecutività, spese, imposte e tasse

1. L'appaltatore sarà obbligato per il solo fatto di aver presentato offerta, mentre l'obbligazione diverrà impegnativa per il Consiglio regionale dalla data in cui il contratto sarà approvato e reso esecutivo.

2. Le spese, le imposte e le tasse derivanti dal presente capitolato e quelle contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, ad eccezione dell'onere di rivalsa IVA che rimane a carico del Consiglio regionale.

ARTICOLO 14

Controversie

1. Per eventuali controversie sarà competente in via esclusiva il foro di Trieste.

ARTICOLO 15

Rinvio normativo

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato, si applica la vigente normativa in materia.